

Nel caso specifico, l'importo del credito è necessario per continuare l'attività dell'impresa tenuto conto del fatto che l'importo minimo indispensabile a breve termine per garantire il funzionamento dell'impresa è di 3 000 milioni di pesetas.

La durata del credito, ovvero 12 mesi, è necessaria per definire le misure di risanamento opportune e attuabili tenuto conto delle condizioni del mercato per la vendita degli attivi dell'impresa ad un prezzo ragionevole.

L'aiuto è pertanto giustificato da ragioni sociali gravi e il mantenimento dell'impresa non dovrebbe comportare uno squilibrio della situazione dell'industria in altri Stati membri.

Per contro al tasso del credito si applica un abbuono di 1,8 punti rispetto al tasso del mercato. Alle condizioni summenzionate, i crediti devono essere concessi ad un tasso equivalente a quello del mercato.

Ciò premesso non è possibile considerare l'aiuto in parola conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione per aiuti di questo tipo. Pertanto la misura in esame, che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, non può beneficiare di nessuna delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.

Sulla scorta delle informazioni disponibili, la Commissione ha quindi deciso di considerare tale aiuto incompatibile con il mercato comune e di avviare nei suoi confronti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

La Commissione richiama l'attenzione del governo spagnolo sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 e che riguarda i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si rammenta che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ovvero senza aspettare la decisione definitiva nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE può formare oggetto di una domanda di rimborso e di un rifiuto di imputare al bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) la spesa relativa alle misure nazionali che influiscono direttamente sulle misure comunitarie.

Nel quadro della procedura in parola, la Commissione invita il governo spagnolo a presentarle le sue osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione informa il governo spagnolo che inviterà gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le rispettive osservazioni mediante invito pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione e a trasmetterle al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.

AIUTI DI STATO

Modifica del metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE agli aiuti di Stato a finalità regionale

(94/C 364/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri e ai terzi interessati relativa ad una modifica apportata alla parte II della comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali

Con decisione del 1° giugno 1994, la Commissione ha stabilito di modificare il suddetto metodo. Il testo della decisione è riportato in appresso.

«1. INTRODUZIONE

1. L'esame dell'ammissibilità delle regioni agli aiuti di Stato a finalità regionale si basa attualmente su una

«Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali»⁽¹⁾. La presente modifica riguarda soltanto la parte del metodo che applica l'arti-

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 12. 8. 1988.

colo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali ⁽¹⁾. La parte del metodo che applica l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) resta pertanto immutata.

2. Per valutare la situazione socioeconomica di una regione e, di conseguenza, la sua ammissibilità a beneficiare degli aiuti regionali, il metodo 92.3.c è applicato in due fasi. La prima fase assume come base, da un lato, l'indice del prodotto interno lordo (PIL) per abitante o del valore aggiunto lordo (VAL) al costo dei fattori e, dall'altro, l'indice della disoccupazione strutturale. Questi indici sono calcolati sulla base dell'unità geografica del livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) o, in casi eccezionali, di un'unità geografica più piccola. La seconda fase, la cui funzione è di completare e adeguare marginalmente i risultati della prima fase, ma non di sostituirsi ad essa, prende in considerazione, da parte sua, altri indicatori pertinenti che possono qualificare con maggiore precisione la situazione socioeconomica di una determinata regione. Questa seconda fase riguarda perciò essenzialmente le regioni i cui indici socioeconomici si trovano, nella prima fase, al margine dell'ammissibilità. Questi altri indicatori sono, a titolo d'esempio, la tendenza e la struttura della disoccupazione, l'andamento dell'occupazione, i saldi migratori, la struttura dell'attività economica, la topografia.

2. MOTIVAZIONE

1. Il metodo 92.3.c è utilizzato dalla Commissione dal 1983 per determinare l'ammissibilità delle regioni degli Stati membri agli aiuti regionali. I parametri da essa utilizzati, eventualmente articolati al margine con quelli della seconda fase, hanno finora consentito d'individuare adeguatamente gli indizi dei problemi di sviluppo regionale di cui soffrivano alcune regioni della Comunità.
2. Ora, nel quadro delle prossime adesioni (ma anche del corretto funzionamento dello Spazio economico europeo), le analisi e le proiezioni effettuate dalla Commissione hanno dimostrato che i parametri utilizzati nella prima fase dell'attuale metodo non erano tali da riflettere adeguatamente i problemi regionali specifici di alcuni candidati e, in particolare, dei tre paesi nordici (Norvegia, Svezia e Finlandia). Una parte importante della realtà regionale che i parametri in questione dovrebbero individuare sfugge pertanto all'analisi di ammissibilità.
3. L'inadeguatezza dell'attuale disciplina comunitaria in questa materia specifica è dovuta principalmente al fatto che sia la Norvegia che la Svezia e la Finlandia presentano una serie di particolarità atinenti, da un lato, alla loro geografia (situazione all'estremo nord

di talune zone, condizioni climatiche dure, distanze interne molto lunghe) e, dall'altro, alla densità molto bassa di popolazione che caratterizza alcune parti del loro territorio. Queste particolarità sono nuove per la Comunità europea. Esse non si riscontrano in effetti in nessun altro degli attuali Stati membri e, di conseguenza, non sono state prese in considerazione come problemi di base nell'elaborazione del metodo. Ne risulta che queste caratteristiche, che costituiscono altrettanti ostacoli allo sviluppo regionale e svantaggi che le imprese devono superare, non si riflettono negli indicatori statistici adottati nella prima fase del metodo.

4. In queste circostanze è necessario trovare un criterio di ammissibilità che risponda ai problemi succitati. Tale criterio deve obbedire almeno a due condizioni: continuare ad essere di applicazione generale, cioè potenzialmente applicabile a tutti i paesi, ed evitare di perturbare l'organizzazione comunitaria e, più in particolare, il sistema degli aiuti regionali attualmente in vigore. Per costituire un criterio obiettivo valido per tutti, deve funzionare come un criterio alternativo ai criteri di disoccupazione e PIL della prima fase del metodo. In tal modo qualsiasi regione appartenente al livello NUTS III che presenti il tasso di disoccupazione richiesto, o l'indice del PIL richiesto, o soddisfi al nuovo criterio, potrebbe, eventualmente e in base alla valutazione discrezionale della Commissione, essere riconosciuta ammissibile a beneficiare degli aiuti regionali.
5. Come era già stato previsto a titolo di esempio nella dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾, la Commissione potrebbe di conseguenza adottare come nuovo criterio di base per l'ammissibilità quello di una densità di popolazione molto bassa. Il parametro sarebbe costituito perciò da una densità demografica inferiore a 12,5 abitanti per km². In tal modo, tutte le regioni appartenenti al livello NUTS III con una densità di popolazione inferiore a tale valore potrebbero, previa valutazione e decisione della Commissione, beneficiare della deroga regionale prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.
6. Il criterio della bassa densità di popolazione consente di dare una risposta soddisfacente al problema dello spopolamento di cui soffrono talune regioni, ma non risolve, tuttavia, un altro svantaggio regionale tipico dei paesi nordici e cioè gli eccessivi costi che le imprese devono sostenere a causa delle distanze molto lunghe e delle condizioni climatiche difficili. Questi elementi possono infatti ostacolare in due modi sullo sviluppo regionale: indurre le imprese insediate in tali regioni a trasferirsi in regioni meno decentrate e più propizie all'attività economica a dissuadere le imprese

⁽¹⁾ In appresso denominato "il metodo" o "il metodo 92.3.c".

⁽²⁾ Accordo sullo Spazio economico europeo, GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 538.

dall'insediarsi nelle regioni periferiche. Di conseguenza, la Commissione potrebbe anche decidere di autorizzare, in modo limitato e discrezionale in funzione della salvaguardia dell'interesse comune, aiuti alle imprese destinati a compensare in parte i costi supplementari di trasporto. Tale compensazione dovrebbe, tuttavia, rispettare in particolare le seguenti condizioni:

- gli aiuti devono servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto. Lo Stato membro interessato deve giustificare la necessità di compensazione tramite criteri obiettivi. In nessun caso potrà essere ammessa una compensazione superiore ai costi. A tal fine si dovrà tener conto del cumulo tra i vari regimi di aiuti ai trasporti e in particolare degli articoli 77 e 80 del trattato CE;
- gli aiuti potranno riguardare unicamente i sovraccosti di trasporto dovuti agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In altre parole, tali aiuti non potranno in nessun caso costituire aiuti all'esportazione;
- gli aiuti dovranno essere obiettivamente quantificabili in anticipo sulla base della proporzione "aiuto per chilometro percorso" e "aiuto per unità di peso" e dovranno essere oggetto di un rapporto annuale redatto sulla base di tali proporzioni;
- la stima del sovraccosto dovrà adottare come base il modo di trasporto più economico e la via più diretta tra il luogo di produzione/trasformazione e gli sbocchi commerciali;
- gli aiuti potranno essere concessi solo alle imprese ubicate in zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base del nuovo criterio della bassa densità di popolazione;
- saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui ubicazione non è dovuta ad una libera scelta (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.);
- gli aiuti ai trasporti concessi alle imprese appartenenti ai settori considerati sensibili dalla Commis-

sione (automobilistico, tessile, fibre sintetiche, costruzione navale, settori CECA e siderurgia non CECA) saranno soggetti all'obbligo di notifica preventiva e dovranno osservare gli orientamenti settoriali in vigore;

- i prodotti agricoli figuranti nell'allegato II al trattato CE, diversi dai prodotti della pesca, non sono coperti dalle presenti disposizioni e saranno oggetto di una proposta adeguata che consentirà in particolare di tener conto delle disposizioni stabilite per il settore agricolo nel quadro dei negoziati di adesione.

Nei due anni successivi alla data di adesione i regimi esistenti di aiuti ai trasporti saranno esaminati sulla base dei criteri summenzionati. I regimi futuri di aiuti ai trasporti la cui applicabilità sarà limitata nel tempo non potranno in alcun caso essere più favorevoli dei regimi rispettivi in vigore in ciascuno Stato membro.

3. DECISIONE

Alla luce delle considerazioni che precedono la Commissione ha deciso, nel quadro degli articoli 92 e 93 del trattato CE e 61 e 62 dell'accordo SEE:

- 1) di modificare il metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti di Stato a finalità regionale introducendo un punto 2 bis del seguente tenore:

"2 bis. Addendum alla prima fase di analisi.

Allo scopo di tener conto dei problemi particolari di sviluppo regionale connessi alla demografia, possono essere considerate ammissibili agli aiuti regionali, a titolo della deroga prevista dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), anche le regioni corrispondenti all'unità geografica di livello III della NUTS la cui densità di popolazione sia inferiore a 12,5 abitanti per km²."

- 2) di adottare in linea di principio una posizione favorevole agli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente punto 2.6.»